

## Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca «Osservatorio della rappresentanza. Centro internazionale di studi sullo Stato, la cittadinanza e la democrazia».

TRA

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

E

la Université Paris1 Panthéon-Sorbonne rappresentata dalla Prof.ssa Christine Neau-Leduc, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

la University of Exeter rappresentata dal prof. Richard Follett, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Napoli Federico II rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 - Istituzione e composizione del Centro

1. Il Centro interuniversitario di ricerca denominato «Osservatorio della rappresentanza. Centro internazionale di studi sullo Stato, la cittadinanza e la democrazia» (di seguito denominato “Centro”) è costituito tra le Università proponenti in conformità a:

- a) La legislazione italiana, con particolare riferimento all'art. 91 del DPR 382/80;
- b) La normativa internazionale, se necessaria, per materie specifiche.

2. Il Centro è un'entità organizzativa priva di personalità giuridica, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività di seguito indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con un contributo scientifico e una partecipazione paritaria delle Università aderenti.

3. Al momento della sua costituzione, al Centro afferiscono i seguenti Dipartimenti/Strutture delle Università contraenti:

- per l'Università di Torino: **Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Culture, Politica e Società;**
- per l'Université Paris1 Panthéon-Sorbonne: **Institut de recherche juridique de la Sorbonne;**
- per l'Università di Napoli Federico II: **Dipartimento di Scienze Politiche;**
- per la University of Exeter: **Faculty of Humanities, Arts and Social Studies.**

### Articolo 2 - Finalità e compiti del Centro

1. Il Centro si propone di:

- (a) costituire un polo di ricerca sulla rappresentanza politica e sulla sua collocazione rispetto allo Stato e alla cittadinanza democratica. Il Centro ha una vocazione interdisciplinare aperta alle scienze sociali, con un approccio che privilegia l'interazione tra la dimensione storica, politica e giuridica;
- (b) organizzare seminari, conferenze, convegno e intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna;
- (c) sviluppare e promuovere la cooperazione con altre università, istituzioni e organizzazioni a livello nazionale e internazionale, al fine di consentire ai dipartimenti e alle strutture delle Università Partner di realizzare progetti di ricerca e studi comparativi congiunti.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del personale delle Università partner, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di ciascuna Università, e di altro personale incaricato dalle Università partecipanti per lo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative a supporto del Centro. I costi di tale personale saranno interamente garantiti dalle risorse finanziarie a disposizione del Centro.

3. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro collabora con i Dipartimenti/Strutture delle Università aderenti, con le istituzioni culturali, di ricerca o didattiche nazionali o internazionali con cui ritiene opportuno intrattenere rapporti di collaborazione per i propri fini istituzionali. Il Centro, per il tramite dei Dipartimenti e delle strutture delle Università aderenti, può inoltre intrattenere rapporti di collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, enti locali, governi, associazioni scientifiche e professionali che operano nell'ambito delle finalità del Centro. Il Centro interagisce con singoli studiosi che operano nei settori rilevanti per le attività del Centro.

4. Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.

5. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo attraverso le Università partecipanti in relazione all'effettivo contributo che le Università stesse metteranno a disposizione dei progetti.

### **Articolo 3 - Sede amministrativa**

1. Ai soli fini organizzativi e amministrativi, il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino.

2. Le attività del Centro si svolgeranno nei locali delle Università partner, avvalendosi delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture di appartenenza, previo accordo con le stesse.

### **Articolo 4 - Unità operative**

1. Il Centro è strutturato in Unità Operative. Ogni Università aderente avrà un'unica Unità Operativa, composta da membri in servizio presso uno o più Dipartimenti/Strutture della stessa Università e da eventuali collaboratori esterni di cui al successivo art. 13, c.3 in numero non superiore ad 1/3 del totale e senza diritto di voto relativamente alla designazione del Coordinatore e del rappresentante dell'unità nel Consiglio scientifico.
2. L'Unità è coordinata da un dipendente di ruolo della stessa Università. La designazione dei coordinatori e dei rappresentanti delle Unità Operative, formalizzata secondo i regolamenti interni di ciascun Ateneo, è comunicata all'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

### **Articolo 5 - Organi del Centro**

Gli organi del Centro sono:

- (a) il Direttore;
- (b) il Consiglio scientifico.

### **Articolo 6 - Il Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio scientifico tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, membri del Consiglio e afferenti al Dipartimento che è sede amministrativa del Centro.

2. Il Direttore può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del

Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico.

**3.** Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università in cui il Centro ha la sede amministrativa e rappresenta il Centro nei rapporti con gli interlocutori istituzionali. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

**4.** Il Direttore:

- (a)** promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
- (b)** convoca e presiede il Consiglio scientifico e vigila sull'esecuzione delle sue delibere, come previsto dai successivi articoli 7 e 13;
- (c)** redige, di concerto con il Consiglio Scientifico, la Relazione annuale di programmazione delle attività del Centro;
- (d)** elabora la Relazione finale annuale sui risultati raggiunti dal Centro, confermata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, e la trasmette al Consiglio scientifico;
- (e)** tiene aggiornato l'elenco degli aderenti, dei collaboratori e dei Dipartimenti/Strutture aderenti al Centro;
- (f)** decide, in accordo con il Consiglio scientifico, sulle richieste di adesione di altre Università e di singoli ricercatori appartenenti agli Atenei aderenti, sulle richieste di recesso delle Università partecipanti e sulle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni agli Atenei aderenti di cui al successivo art. 13, c.3;
- (g)** trasferisce tutti gli atti relativi all'ordine e al pagamento di quanto necessario per l'operatività del Centro al Direttore del Dipartimento sede amministrativa.

**5.** Il Vicedirettore che coadiuva e sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento è nominato dalla stessa Unità Operativa del Direttore in seno al Consiglio scientifico.

#### **Articolo 7 - Il Consiglio scientifico**

**1.** Il Consiglio scientifico è composto da:

- (a)** il Coordinatore e un altro rappresentante dell'Unità Operativa di ciascuna delle Università partecipanti, nominato da e tra i suoi membri;
- (b)** eventuali studiosi ed esperti proposti dalle Unità partecipanti (non più di uno per Unità), che partecipano alle riunioni ed esprimono un voto di natura esclusivamente consultiva.

**2.** Il Consiglio scientifico resta in carica per un periodo di tre anni e la sua composizione può essere confermata solo per un altro triennio.

**3.** Il Consiglio scientifico elegge il Direttore tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, membri del Consiglio e afferenti al Dipartimento che è sede amministrativa del Centro.

**4.** Il Consiglio scientifico ha i seguenti compiti:

- (a)** su proposta del Direttore, individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce l'attuazione in specifici programmi di ricerca e attività del Centro;
- (b)** approva la Relazione annuale di pianificazione delle attività del Centro preparata dal Direttore;
- (c)** approva la Relazione annuale finale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore e confermata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa;
- (d)** esprime il proprio parere sulle domande di adesione di Università, Dipartimenti/Strutture, sulle domande individuali e sulle proposte di collaborazione da parte di soggetti esterni agli Atenei aderenti di cui al successivo art. 13, c.3;
- (e)** esprime il proprio parere sullo scioglimento del Centro.

**5.** Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno tre volte l'anno o quando lo richieda uno dei suoi membri; la convocazione deve avvenire con sette giorni di anticipo, mediante una forma di comunicazione che ne attesti la ricezione. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica, garantendo comunque il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio scientifico. Tali modalità saranno riportate nel verbale della riunione. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza (metà più uno) dei membri di cui al comma 1, lett.a) del presente articolo. Le

delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

### **Articolo 8 - Gestione amministrativa e contabile**

- 1.** Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e negoziale e non dispone di un proprio budget economico e di investimento.
- 2.** Il Centro non dispone di personale, ma si avvale del personale delle Università convenzionate e di altro personale esterno che venga incaricato temporaneamente, secondo le eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative.
- 3.** Il Centro non è dotato di finanziamenti ordinari e opera attraverso risorse finanziarie derivanti dallo svolgimento delle proprie attività ed eventualmente attraverso finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università affiliate, dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano o dai suoi omologhi in altri Paesi, o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Centro.
- 4.** I finanziamenti assegnati al Centro e relativi a iniziative comuni affluiscono al Dipartimento che è la sede amministrativa del Centro, per l'esclusiva destinazione a sostegno delle attività del Centro. Essi sono gestiti in conformità con la normativa vigente in materia di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro.
- 5.** La gestione amministrativa, negoziale e contabile del Centro è svolta dalla sede amministrativa universitaria del Centro e, in particolare, dalla relativa struttura amministrativo-contabile. A tale gestione si applicano le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano e la normativa vigente in tale Università. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro sono a carico dei fondi a disposizione del Centro stesso.
- 6.** Per l'espletamento dei propri compiti, il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, stipulate per il tramite dell'Ateneo sede amministrativa, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, che operino nel proprio settore di ricerca o che siano comunque interessati alle finalità di cui all'articolo 2.
- 7.** Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro o ad esso concessi in uso sono annotati in un apposito registro presso le Università convenzionate in cui sono allocati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.
- 8.** L'adesione al Centro è gratuita, pertanto le obbligazioni assunte dal Centro non saranno in nessun caso a carico delle istituzioni partecipanti, ma saranno coperte dai fondi a disposizione.

### **Articolo 9 - Copertura assicurativa**

- 1.** Ciascuna università contraente garantisce l'adempimento di tutti gli oneri di natura retributiva, assicurativa, previdenziale (o equivalente) e lavorativa derivanti dai rapporti con il proprio personale che sarà coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione.
- 2.** Ciascuna Università è responsabile di tutti i danni derivanti da atti od omissioni commessi dal proprio personale nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, ovunque tali attività siano svolte, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
- 3.** Ogni Università contraente assicura la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti dalla responsabilità civile.
- 4.** Il personale di ciascuna università contraente non utilizza le attrezzature a disposizione delle altre università contraenti del Centro senza la previa autorizzazione delle parti responsabili.

### **Articolo 10 - Condizioni di riservatezza**

Le Università contraenti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di natura confidenziale che dovessero essere acquisite a seguito e in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro, senza il preventivo consenso della parte titolare delle informazioni confidenziali.

### **Articolo 11 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Il Direttore assicura che venga dato adeguato risalto ai membri coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e alle università associate di appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle sue comunicazioni esterne (partecipazioni a congressi e attività divulgative e didattiche).
2. In ogni caso, se non diversamente concordato, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi derivanti dai progetti scientifici collaborativi sarà riconosciuta sulla base del contributo di ciascuna Università aderente. La proprietà dei prodotti derivanti dai progetti scientifici collaborativi sarà oggetto di accordi specifici.

### **Articolo 12 - Sicurezza**

1. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di loro competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Rettore di ciascuna Università aderente si assume, in qualità di datore di lavoro competente, tutti gli oneri relativi all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei dipendenti del Centro ospitati presso le proprie sedi.
3. Ciascuna Università provvede affinché il proprio personale o equivalente, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, adempia agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, in materia di formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

### **Articolo 13 - Partecipazione al Centro**

1. Possono aderire al Centro i Dipartimenti e le altre Strutture delle Università contraenti. L'adesione di altre Università, previo consenso del Direttore e sentito il Consiglio scientifico, sarà formalizzata attraverso la stipula di uno specifico Atto aggiuntivo alla presente convenzione.
2. Possono aderire anche professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo, in servizio presso le Università contraenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate all'art. 2.
3. Possono inoltre collaborare alle attività delle Unità operative studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università contraenti, che ne facciano richiesta.
4. Le singole domande e richieste di collaborazione sono presentate al Direttore e sono da questi vagliate e accettate, sentito il Consiglio Scientifico. Esse sono valide fino alla scadenza della presente Convenzione.

### **Articolo 14 - Modifiche alla Convenzione**

Le modifiche alla presente convenzione, previa consultazione del Direttore e del Consiglio Scientifico o su proposta degli stessi organi, sono approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

### **Articolo 15 - Durata e rinnovo**

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula, ha una durata di 6 anni ed è rinnovabile mediante accordo scritto tra le Parti, approvato dagli organi competenti, dopo opportuna valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti. La data di stipula coincide con la data di sottoscrizione da parte dell'ultima Università firmataria.

### **Articolo 16 – Recesso**

1. Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro, mediante lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, con un preavviso di almeno 90 giorni.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'Università recedente di adempiere a tutti gli obblighi ed oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro prima della data di ricevimento della comunicazione di recesso.
3. Il direttore trasmette la dichiarazione di recesso al consiglio scientifico.

### **Articolo 17 - Scioglimento del Centro**

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Direttore, previa consultazione del Consiglio scientifico, nei casi seguenti:

- (a) adempimento dei suoi scopi, accertato e valutato dal Consiglio scientifico;
- (b) perdita di interesse per l'oggetto di ricerca del Centro;
- (c) venire meno della pluralità di aderenti;
- (d) gravi impedimenti.

2. Entro 6 mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro, devono essere completate tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile da parte dei competenti uffici dell'Università di Torino in qualità di sede amministrativa. Nessun impegno o contratto può essere stipulato dopo la proposta di scioglimento avanzata dal Direttore.

3. In caso di scioglimento, il Direttore propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

### **Articolo 18 - Lingua di riferimento e contenzioso**

1. L'atto originale è redatto in lingua italiana e ogni controversia sarà risolta considerando tale testo.
2. La conformità delle traduzioni della presente convenzione, utilizzate come mero strumento collaborativo, è stata verificata dall'Università di Exeter (per la versione inglese) e dall'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (per la versione francese).
3. Il quadro giuridico applicabile è la legge italiana e, in particolare in caso di controversia, la giurisdizione è del giudice italiano ove il Centro ha la sua sede amministrativa.

### **Articolo 19 - Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.



Il RETTORE, prof. STEFANO GEUNA  
Università degli Studi di Torino

Stefano Geuna  
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010  
04.12.2023 14:25:47 GMT+01:00

Signé numériquement par Christine Neau-Leduc

Raison : Je suis l'auteur de ce document.  
Date : vendredi 10 novembre 2023 15:26:26  
DN : CN=Christine Neau-Leduc, O=Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, OU=Présidente,  
E=cpres@univ-paris1.fr, C=FR

Christine Neau-Leduc, prof.ssa CHRISTINE NEAU-LEDUC  
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Il VICEPRESIDENTE E VICECANCELLIERE AGGIUNTO, Prof. RICHARD FOLLETT  
University of Exeter

DocuSigned by:

Richard Follett

23 November 2023 | 13:26 GMT

19AF81B5E425473...

Il RETTORE, Prof. MATTEO LORITO  
Università degli Studi di Napoli Federico II

Firmato digitalmente da

**Matteo LORITO**

O = Università degli Studi di Napoli  
Federico II  
T = Rettore  
C = IT

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E 21 DEL D.LGS. 82/2005

SIGNATURE APPLIQUÉE NUMÉRIQUEMENT CONFORMÉMENT À L'ART. 15 DE L. 241/1990 ET 21 DU DÉCRET LÉGISLATIF. 82/2005

SIGNATURE APPLIED DIGITALLY PURSUANT TO ART. 15 OF L. 241/1990 AND 21 OF LEGISLATIVE DECREE. 82/2005